

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 febbraio 2008

che modifica l'allegato D della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e la decisione 2004/639/CE in merito alle condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

[notificata con il numero C(2008) 409]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/120/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

portazione negli Stati membri di sperma di animali domestici della specie bovina.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1; l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma; l'articolo 11, paragrafo 2 e l'articolo 17, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 88/407/CEE definisce le prescrizioni di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed all'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina nella Comunità e fissa il modello di certificati sanitari per gli scambi intracomunitari.
- (2) La direttiva 2003/43/CE ⁽²⁾ recante modifica della direttiva 88/407/CEE introduce inter alia i centri per il magazzino dello sperma e le condizioni per il riconoscimento e il controllo di tali centri.
- (3) La decisione 2004/639/CE della Commissione, del 6 settembre 2004, che stabilisce le condizioni per l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina ⁽³⁾, prevede il modello di certificati per l'importazione nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina. Tale decisione va adattata in conformità della direttiva 88/407/CEE e dev'essere completato l'elenco dei paesi terzi dai quali viene autorizzata l'im-

- (4) Al fine di consentire la completa tracciabilità dello sperma negli scambi intracomunitari sarebbe inoltre opportuno adottare modelli di certificati sanitari per gli scambi intracomunitari e per l'importazione nella Comunità di sperma di animali domestici della specie bovina in provenienza da centri di magazzino riconosciuti.
- (5) È opportuno che la presentazione grafica dei certificati rispetti l'impaginazione fissata per i certificati veterinari di cui alla decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES e recante modifica della decisione 92/486/CEE ⁽⁴⁾, e che vengano altresì uniformate determinate prescrizioni di polizia sanitaria.
- (6) È peraltro opportuno modificare i modelli di certificati sanitari per gli scambi intracomunitari di sperma di animali domestici della specie bovina stabiliti nell'allegato D della direttiva 88/407/CEE tenendo conto dell'impaginazione standardizzata dei certificati veterinari.
- (7) Occorre pertanto modificare la direttiva 88/407/CEE e la decisione 2004/639/CE.
- (8) I provvedimenti di cui alla presente decisione risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato D della direttiva 88/407/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

⁽²⁾ GU L 143 dell'11.6.2003, pag. 23.

⁽³⁾ GU L 292 del 15.9.2004, pag. 21. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1792/2006 (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 94 del 31.03.2004, pag. 63. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/515/CE (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 29).

Articolo 2

La decisione 2004/639/CE è così modificata:

1) All'articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5. Fatto salvo il paragrafo 4, gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina di cui al paragrafo 1 e 2 in provenienza da centri riconosciuti di magazzinaggio dello sperma, nel rispetto delle condizioni stabilite dal modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte 3, che va completamente compilato e deve accompagnare la merce.»

2) Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo dell'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° marzo 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2008.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

«ALLEGATO D

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER IL COMMERCIO INTRACOMUNITARIO

ALLEGATO D1

Modello di certificato per gli scambi intracomunitari di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma


COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. N. di certificati originali annessi N. documenti di accompagnamento					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		Numero di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale		Azienda <input type="checkbox"/> Numero di riconoscimento	
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10		I.20. Numero di animali/ Peso lordo	
	I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli			
	I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio			
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/>		
		Punto di uscita		Codice		Stato membro		
		Punto di entrata		Numero del PIF		Stato membro		
						Stato membro		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/>		Paese terzo		Codice ISO		I.29.		
		Punto di uscita		Codice				
I.30.								
I.31. Identificazione della merce		Specie (Nome scientifico)		Marchio di identificazione		Quantità		

COMUNITÀ EUROPEA

Sperma bovino

		Il.a. Numero di riferimento del certificato	Il.b. Numero di riferimento locale
Parte II: Certificazione	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1.1. lo sperma di cui al presente certificato:</p> <p>a) è stato raccolto, trattato e immagazzinato in condizioni rispondenti alle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE;</p> <p>b) è stato inviato, nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE, al luogo di carico in un contenitore sigillato recante il numero specificato nella parte I.23;</p> <p>II.1.2. lo sperma di cui sopra proviene da tori che:</p> <p>(¹) [non sono stati vaccinati contro l'afra epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [sono stati vaccinati contro l'afra epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % di ogni raccolta, con un minimo di 5 paillettes, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'afra epizootica nel laboratorio di (.....) (²), situato nello Stato membro destinatario o da esso designato.];</p> <p>II.1.3. Lo sperma di cui sopra è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta (³).</p> <p>Osservazioni</p> <p>Parte I</p> <p>— Casella I.12: il luogo d'origine deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b), primo trattino, della direttiva 88/407/CEE).</p> <p>— Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta o magazzino dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b) della direttiva 88/407/CEE), o dell'azienda cui è destinato lo sperma.</p> <p>— Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.</p> <p>— Casella I.31: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.</p> <p>Parte II</p> <p>(¹) Cancellare la menzione non pertinente.</p> <p>(²) Nome del laboratorio.</p> <p>(³) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.</p> <p>— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nell'attestato.</p>		
	<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Unità veterinaria locale:</p> <p>Data:</p> <p style="text-align: center;">  </p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>N. dell'UVL corrispondente:</p> <p>Firma:</p>		

ALLEGATO D2

Modello di certificato valido dal 1° gennaio 2006 per gli scambi intracomunitari di partite di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, raccolto, trattato e/o immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1° luglio 2003, per scambi di sperma successivi a tale data in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. N. di certificati originali annessi N. documenti di accompagnamento					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Azienda <input type="checkbox"/> Numero di riconoscimento					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10		I.20. Numero di animali/Peso lordo	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>		I.22. Numero di colli		I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>		I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata		I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro		Codice ISO Codice ISO Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita		I.29.		I.30.		I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico) Marchio di identificazione Quantità		

COMUNITÀ EUROPEA

Sperma bovino

	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Parte II: Certificazione</p> <p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1.1. lo sperma di cui al presente certificato è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 in un centro di raccolta dello sperma:</p> <p>a) riconosciuto conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>b) gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>II.1.2. al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:</p> <p>a) provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, punto 1. b) e c), della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>b) erano stati sottoposti, nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, con esito negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — alle prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii) e iii), della direttiva 88/407/CEE, — ad una sieroneutralizzazione o ad un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e — a una prova di isolamento del virus (test degli anticorpi con fluorescenza o test con immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina; nel caso di un animale di età inferiore a sei mesi il test è stato postposto fino al raggiungimento di detta età; <p>c) sono stati sottoposti ad un periodo di quarantena di 30 giorni e ai seguenti esami, con esito negativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> — un esame sierologico per la brucellosi secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE, — un test degli anticorpi con immunofluorescenza o una prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione del muco vaginale, — un esame microscopico e una prova colturale per <i>Trichomonas foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione del muco vaginale; <p>d) sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 88/407/CEE.</p> <p>II.1.3. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra,</p> <p>a) tutte le femmine presenti nel centro sono state sottoposte almeno una volta l'anno, con esito negativo, ad una prova di agglutinazione del muco vaginale per <i>Campylobacter foetus</i>;</p> <p>b) tutti i tori impiegati per la produzione di sperma sono stati sottoposti, con esito negativo, ad un test degli anticorpi con immunofluorescenza o ad una prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale effettuato nei 12 mesi precedenti la raccolta.</p> <p>II.1.4. Lo sperma di cui sopra è stato raccolto da tori in un centro di raccolta dello sperma nel quale:</p> <p>(¹) [tutti i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;]</p> <p>(¹) <i>oppure</i> [i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, a una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e il test per ricerca della rinotracheite infettiva bovina non effettuato sui tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro di inseminazione dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dalla prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi.]</p>		

COMUNITÀ EUROPEA

Sperma bovino

II.1.5. Lo sperma di cui sopra proviene da tori che:

II.1.5.1.

(¹) [non sono stati vaccinati contro l'afta epizootica nei 12 mesi precedenti la raccolta;]

(¹) *oppure* [sono stati vaccinati contro l'afta epizootica meno di 12 mesi e più di 30 giorni prima della raccolta e il 5 % dello sperma di ogni raccolta, con un minimo di 5 paillettes, è stato sottoposto, con esito negativo, a una prova di isolamento del virus dell'afta epizootica nel laboratorio di (.....) (²), situato nello Stato membro destinatario o da esso designato;]

II.1.5.2.

(¹) [non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;]

(¹) *oppure* [sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva conformemente a quanto indicato al punto II.1.4.]

II.1.6. Lo sperma di cui sopra è stato immagazzinato in condizioni autorizzate per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta (³).

II.1.7. Lo sperma di cui sopra è stato inviato al luogo di carico in contenitore sigillato recante il numero specificato nella parte I.23.

Osservazioni

Parte I

- Casella I.12: il luogo d'origine deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b), primo trattino, della direttiva 88/407/CEE).
- Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b) della direttiva 88/407/CEE, dell'azienda cui è destinato lo sperma.
- Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.
- Casella I.31: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori, alla razza degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma che deve essere antecedente al 31 dicembre 2004.

Parte II

(¹) Cancellare la menzione non pertinente.

(²) Nome del laboratorio.

(³) Questa voce può essere cancellata in caso di sperma fresco.

— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.

Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):


Unità veterinaria locale:

Data:

Qualifica e titolo:

N. dell'UVL corrispondente:

Firma:



ALLEGATO D3

Modello di certificato per gli scambi intracomunitari di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta o magazzino dello sperma:

- raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio modificata dalla direttiva 2003/43/CE,
- oppure raccolto, trattato e/o immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1° luglio 2003, e scambiato successivamente a quella data in conformità delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE


COMUNITÀ EUROPEA

Certificato per gli scambi intracomunitari

Parte I: Informazioni relative alla partita presentata	I.1. Speditore Nome Indirizzo Codice postale		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a. N. di riferimento locale			
			I.3. Autorità centrale competente					
			I.4. Autorità locale competente					
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale		I.6. N. di certificati originali annessi N. documenti di accompagnamento					
			I.7.					
	I.8. Paese di origine	Codice ISO	I.9. Regione di origine	Codice	I.10. Paese di destinazione	Codice ISO	I.11. Regione di destinazione	Codice
	I.12. Luogo di origine Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Numero di riconoscimento		I.13. Luogo di destinazione Centro sperma <input type="checkbox"/> Nome Indirizzo Codice postale Azienda <input type="checkbox"/> Numero di riconoscimento					
	I.14. Luogo di carico Codice postale		I.15. Data della partenza					
	I.16. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.17.					
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10		I.20. Numero di animali/ Peso lordo	
I.21. Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Di frigorifero <input type="checkbox"/> Di congelazione <input type="checkbox"/>				I.22. Numero di colli				
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>								
I.26. Transito in un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita Punto di entrata			I.27. Transito negli Stati membri <input type="checkbox"/> Stato membro Stato membro Stato membro			Codice ISO Codice ISO Codice ISO		
I.28. Esportazione <input type="checkbox"/> Paese terzo Punto di uscita			I.29.			Codice ISO Codice		
I.30.								
I.31. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico)						Marchio di identificazione	Quantità	

COMUNITÀ EUROPEA

Sperma bovino

		II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b. Numero di riferimento locale
Parte II: Certificazione	II.1. Attestato di polizia sanitaria		
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:		
	lo sperma di cui al presente certificato:		
	II.1.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ⁽²⁾ situato in		
	(¹) [uno Stato membro, gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, e capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE;]		
	(¹) e/o [un paese terzo elencato nell'allegato I della decisione 2004/639/CE, che sia gestito e controllato conformemente all'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, e capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE, e lo sperma è stato importato nella Comunità alle condizioni stabilite dalla direttiva 88/407/CEE;]		
	II.1.2.		
	(¹) [è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio ⁽²⁾ indicato nella parte I.12, gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 2, e capitolo II, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE;]		
	(¹) e/o [è stato immagazzinato in un centro riconosciuto di magazzinaggio ⁽²⁾ indicato nella parte I.12, gestito e sorvegliato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, e capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE;]		
	II.1.3. è stato inviato, nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE, al luogo di carico in un contenitore sigillato recante il numero specificato nella parte I.23.		
Osservazioni			
Parte I			
— Casella I.6: dovrebbe corrispondere al numero di serie degli specifici documenti ufficiali o certificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro di raccolta dello sperma corrispondente al luogo di origine al centro di magazzinaggio descritto sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.			
— Casella I.12: il luogo d'origine deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 88/407/CEE).			
— Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere all'indirizzo del centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma (definito all'articolo 2, lettera b), della direttiva 88/407/CEE), o dell'azienda cui è destinato lo sperma.			
— Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.			
— Casella I.31: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori, alla razza degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.			
Parte II			
(¹) Cancellare la menzione non pertinente.			
(²) Esclusivamente centri elencati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE (http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semem/semem.html).			
— Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.			
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale			
Cognome e nome (in stampatello):		Qualifica e titolo:	
Unità veterinaria locale:		N. dell'UVL corrispondente:	
Data:		Firma:»	
			

ALLEGATO II

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di sperma di animali domestici della specie bovina

Codice ISO	Paese	Delimitazione del territorio (se pertinente)	Garanzie aggiuntive
AU	Australia		Le garanzie complementari di cui ai punti II.5.4.1.2 e II.5.4.2.2 del certificato che figura nell'allegato II, parte 1, sono obbligatorie.
CA	Canada	Territorio descritto nell'allegato I, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio ⁽¹⁾	Le garanzie complementari di cui al punto II.5.4.1.2 del certificato che figura nell'allegato II, parte 1, sono obbligatorie.
CH	Svizzera		
HR	Croazia		
NZ	Nuova Zelanda		
US	Stati Uniti		Le garanzie complementari di cui al punto II.5.4.1.2 del certificato che figura nell'allegato II, parte 1, sono obbligatorie.

⁽¹⁾ GU L 146 del 14.06.1979, pag. 15. Allegato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

ALLEGATO II

Modelli di certificati veterinari per le importazioni e il transito di sperma di animali domestici della specie bovina (per l'importazione, raccolto in conformità alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE)

PARTE 1

Modello di certificato valido per gli scambi intracomunitari di sperma raccolto in conformità della direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE, e proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.				
			I.3. Autorità centrale competente						
			I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale				
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>		I.16. PIF di entrata nell'UE						
	Identificazione Riferimento documentale		I.17.						
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10		I.20. Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.					
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>									
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			Codice ISO			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico)						Marchio di identificazione		Quantità	

PAESI

Sperma bovino

Parte II: Certificazione	II.a. N. di riferimento del certificato	
	<p>II. Informazioni sanitarie</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>II.1. (nome del paese d'esportazione) ⁽²⁾</p> <p>è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.</p> <p>II.2. Il centro presso cui il seme da esportare è stato raccolto o immagazzinato:</p> <p>II.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio;</p> <p>II.2.2. è gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE.</p> <p>II.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta (in caso di sperma fresco, fino al giorno della spedizione).</p> <p>II.4. I bovini presenti nel centro di raccolta dello sperma:</p> <p>II.4.1. provengono da mandrie e/o sono nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c) della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>II.4.2. sono stati sottoposti, nei 28 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle prove prescritte dall'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>II.4.3. sono stati sottoposti al periodo di quarantena e alle prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera e) della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>II.4.4. sono stati sottoposti almeno una volta l'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE.</p> <p>II.5. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali:</p> <p>II.5.1. soddisfano le condizioni fissate nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;</p> <p>II.5.2. hanno soggiornato</p> <p>⁽¹⁾ [nel paese di esportazione durante almeno i sei mesi precedenti la raccolta dello sperma da esportare;]</p> <p>^{(1) oppure} [nel paese di esportazione durante almeno i 30 giorni precedenti la raccolta dello sperma, in seguito alla loro importazione a ⁽²⁾ in un periodo inferiore a sei mesi precedente la raccolta dello sperma e soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato alle esportazioni nella Comunità;]</p> <p>II.5.3. soddisfano le condizioni per l'importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza;</p> <p>II.5.4. hanno soggiornato nel paese esportatore,</p> <p>II.5.4.1.</p> <p>⁽¹⁾ [II.5.4.1.1. che risulta indenne, in base ad accertamenti ufficiali, dalla malattia emorragica epizootica (EHD);]</p> <p>^{(1) oppure} [II.5.4.1.2. [II.5.4.1.2. in cui sono presenti, in base ad accertamenti ufficiali, i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova d'immunodiffusione su agar ⁽³⁾ e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;]</p>	

PAESI

Sperma bovino

II.5.4.2.

(¹) [5.4.2.1. che risulta indenne, in base ad accertamenti ufficiali, dalla malattia di Akabane e dalla malattia di Aino;]

(¹) oppure [5.4.2.2. e che sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane e del virus Aino, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;]

II.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto successivamente alla data d'approvazione del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore.

II.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE.

Osservazioni**Parte I:**

- Casella I.6: Persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.
- Casella I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.
- Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.
- Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.
- Casella I.28: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.

Parte II:

- (¹) Cancellare la menzione non pertinente.
 - (²) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.
 - (³) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri.
- La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Data:

Luogo:

Qualifica e titolo:

Firma:


Timbro

PARTE 2

Modello di certificato valido dal 1° gennaio 2005 per l'importazione e il transito di partite di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, conformemente alle disposizioni della direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1° luglio 2003, e importato dopo il 31 dicembre 2004 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.			I.2. N. di riferimento del certificato	I.2.a.	
				I.3. Autorità centrale competente		
				I.4. Autorità locale competente		
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.			I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
					I.10. Regione di destinazione	Codice
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Numero di riconoscimento Nome Indirizzo Numero di riconoscimento Nome Indirizzo Numero di riconoscimento			I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale		
	I.13. Luogo di carico			I.14. Data della partenza		
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale			I.16. PIF di entrata nell'UE I.17.		
	I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10		
			I.20. Peso lordo			
I.21.			I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24.			
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>						
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo _____ Codice ISO _____			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce						
Specie (Nome scientifico)		Marchio di identificazione		Quantità		

PAESE

Sperma bovino

		II.a. N. di riferimento del certificato
Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:	
	II.1. (nome del paese d'esportazione) ⁽²⁾	
	è stato indenne da peste bovina e afta epizootica nei 12 mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma per l'esportazione e fino alla data della spedizione e nessuna vaccinazione per queste malattie è stata effettuata durante lo stesso periodo.	
	II.2. Lo sperma di cui sopra è stato raccolto prima del 31 dicembre 2004 presso il centro di raccolta dello sperma il quale:	
	II.2.1. soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, della direttiva 88/407/CEE;	
	II.2.2. è gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, della direttiva 88/407/CEE.	
	II.3. Il centro presso cui lo sperma da esportare è stato raccolto era indenne da rabbia, tubercolosi, brucellosi, antrace e pleuropolmonite contagiosa dei bovini nei 30 giorni precedenti la data della raccolta dello sperma da esportare e nei 30 giorni successivi a detta raccolta.	
	II.4. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra tutti i bovini nel centro di raccolta dello sperma:	
	II.4.1. provenivano da mandrie e/o erano nati da femmine conformi alle condizioni di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettere b) e c) della direttiva 88/407/CEE;	
	II.4.2. sono risultati negativi, nei 30 giorni precedenti il periodo di quarantena, alle seguenti prove:	
	— prove di cui all'allegato B, capitolo I, paragrafo 1, lettera d), punti i), ii) e iii) della direttiva 88/407/CEE,	
	— sieroneutralizzazione o test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva, e	
	— prova di isolamento del virus (test degli anticorpi con fluorescenza o test con immunoperossidasi) per la diarrea virale bovina; nel caso di animali di età inferiore a sei mesi il test è stato posposto fino al raggiungimento di detta età;	
	II.4.3. sono stati sottoposti a un periodo di quarantena di 30 giorni e sono risultati negativi alle seguenti prove:	
— un esame sierologico per la brucellosi secondo la procedura descritta nell'allegato C della direttiva 64/432/CEE,		
— un test degli anticorpi con immunofluorescenza o una prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione del muco vaginale,		
— un esame microscopico e una prova colturale per <i>Trichomonas foetus</i> su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, oppure, per le femmine, una prova di agglutinazione del muco vaginale;		
II.4.4. sono risultati negativi almeno una volta l'anno agli esami di routine prescritti nell'allegato B, capitolo II, paragrafo 1, lettere a), b) e c) della direttiva 88/407/CEE.		
II.5. Al momento della raccolta dello sperma di cui sopra,		
II.5.1. tutte le femmine presenti nel centro erano risultate negative almeno una volta l'anno ad una prova di agglutinazione del muco vaginale per <i>Campylobacter foetus</i> , e		
II.5.2. tutti i tori impiegati per la produzione di sperma erano risultati negativi ad un test degli anticorpi con immunofluorescenza o a una prova colturale per <i>Campylobacter foetus</i> , condotti su un campione di materiale prepuziale o di liquido di lavaggio vaginale artificiale, effettuato nei 12 mesi precedenti la raccolta.		
II.6. Lo sperma destinato all'esportazione è stato ottenuto da tori donatori i quali:		
II.6.1. soddisfano le condizioni fissate nell'allegato C della direttiva 88/407/CEE;		

PAESE

Sperma bovino

II.6.2.

(¹) [hanno soggiornato nel paese esportatore nei sei mesi immediatamente precedenti la raccolta dello sperma destinato all'esportazione;]

(¹) oppure [sono stati importati da (²) dopo aver trascorso un periodo inferiore a sei mesi nel paese esportatore e al momento dell'importazione soddisfacevano le condizioni sanitarie prescritte ai donatori il cui sperma è destinato all'esportazione nella Comunità;]

II.6.3. si trovavano in un centro di raccolta dello sperma in cui:

(¹) [tutti i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono stati sottoposti almeno una volta l'anno, con esito negativo, ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva;]

(¹) oppure [i bovini non vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva sono risultati negativi almeno una volta l'anno ad una prova di sieroneutralizzazione o ad un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e in cui il test per la ricerca della rinotracheite infettiva bovina non è stato effettuato sui tori che hanno ricevuto una prima vaccinazione contro la rinotracheite bovina infettiva nel centro d'inseminazione dopo essere risultati negativi ad una sieroneutralizzazione o a un test ELISA per la rinotracheite bovina infettiva/vulvovaginite pustolosa infettiva e che dalla prima vaccinazione sono stati regolarmente rivaccinati ad intervalli non superiori a sei mesi;]

II.6.4.

(¹) [non sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva;]

(¹) oppure [sono stati vaccinati contro la rinotracheite bovina infettiva conformemente a quanto indicato al punto II.6.3;]

II.6.5. soddisfano le condizioni per l'importazione applicabili allo sperma bovino fissate nel capitolo sulla febbre catarrale del codice sanitario per gli animali terrestri, elaborato dall'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE), a seconda della situazione del paese o della zona di residenza;****

II.6.6. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, a una prova d'immunodiffusione su agar (³) e a una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica epizootica (EHD) sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato su campioni di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta;***

II.6.7. erano residenti nel paese esportatore in cui sono presenti i seguenti sierotipi della malattia emorragica epizootica (EHD): e sono risultati negativi ad un prova d'immunodiffusione su agar (³) e ad una prova di neutralizzazione del virus per tutti i sierotipi di malattia emorragica sopraelencati, prove condotte in un laboratorio abilitato prima dell'ingresso e ogni sei mesi;**

II.6.8. sono risultati negativi in due occasioni, a non più di 12 mesi una dall'altra, ad una prova di sieroneutralizzazione del virus Akabane, prova condotta in un laboratorio abilitato su un campione di sangue prelevato prima della raccolta dello sperma e non meno di 21 giorni dopo detta raccolta.*

II.7. Lo sperma destinato all'esportazione è stato raccolto successivamente alla data d'approvazione del centro da parte delle autorità nazionali competenti del paese esportatore.

II.8. Lo sperma destinato all'esportazione è stato trattato, immagazzinato e trasportato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/CEE, prima che fosse modificata dalla direttiva 2003/43/CE.

Osservazioni**Parte I**

— Casella I.6: Persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.

— Casella I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.

— Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.

— Casella I.28: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma, che deve essere antecedente al 31 dicembre 2004.

PAESE

Sperma bovino

Parte II:

- (1) Cancellare la menzione non pertinente.
- (2) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.
- (3) Gli standard per le prove diagnostiche sul virus EHD sono descritte nel capitolo sulla febbre catarrale del Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri.
- **** Da utilizzare solo per Australia, Canada e Stati Uniti.
- *** Da utilizzare solo per Australia e Stati Uniti.
- ** Da utilizzare solo per Canada.
- * Da utilizzare solo per Australia.
- La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

Veterinario ufficiale


Cognome e nome (in stampatello):

Data:

Luogo:

Qualifica e titolo:

Firma:



PARTE 3

Modello di certificato valido per le importazioni e il transito di sperma proveniente da un centro riconosciuto di raccolta o magazzino dello sperma:

- raccolto e trattato in conformità delle condizioni previste dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2003/43/CE; oppure
- raccolto, trattato e immagazzinato prima del 31 dicembre 2004, in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 88/407/CEE del Consiglio applicabili fino al 1° luglio 2003, e importato successivamente al 31 dicembre 2004 in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/43/CE

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore Nome Indirizzo N. tel.		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.				
			I.3. Autorità centrale competente						
			I.4. Autorità locale competente						
	I.5. Destinatario Nome Indirizzo Codice postale N. tel.		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale N. tel.						
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione	Codice	
	I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo Nome Indirizzo Nome Indirizzo		Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione Nome Indirizzo Codice postale				
	I.13. Luogo di carico		I.14. Data della partenza						
	I.15. Mezzo di trasporto Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone <input type="checkbox"/> Autocarro <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/> Identificazione Riferimento documentale		I.16. PIF di entrata nell'UE						
			I.17. Numero di certificati originali annessi						
	I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC) 05 11 10		I.20. Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli					
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.					
I.25. Merce certificata per Riproduzione artificiale <input type="checkbox"/>									
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/> Paese terzo			Codice ISO			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce Specie (Nome scientifico)						Marchio di identificazione		Quantità	

PAESE

Sperma bovino

		II.a. N. di riferimento del certificato
Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale di, certifica quanto segue: (nome del paese d'esportazione) ⁽²⁾	
	II.1. il centro presso cui il seme da esportare è stato raccolto o immagazzinato:	
	⁽¹⁾ [II.1.1 soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE;	
	<i>nonché</i> II.1.2 è gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE;]	
	⁽¹⁾ <i>oppure</i> [II.1.1 soddisfa le condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE;	
	<i>nonché</i> II.1.2 è gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo II, paragrafo 2, della direttiva 88/407/CEE.]	
	II.2. Lo sperma da esportare all'interno della Comunità:	
	II.2.1. è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi alla raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma ⁽³⁾ gestito e controllato conformemente alle condizioni stabilite nell'allegato A, capitolo I, paragrafo 1, e capitolo II, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE del Consiglio e	
	⁽¹⁾ [situato nel paese esportatore;]	
⁽¹⁾ <i>e/o</i> [situato in ⁽²⁾ ,		
<i>nonché</i> è stato importato nel paese di esportazione a condizioni altrettanto rigorose dei requisiti previsti per l'importazione di sperma bovino nella Comunità dalla direttiva 88/407/CEE;]		
II.2.2. è stato immagazzinato secondo le prescrizioni della direttiva 88/407/EEC;		
II.2.3. è stato inviato, nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva 88/407/CEE, al luogo di carico in un contenitore sigillato recante il numero specificato nella parte I.23.		
Osservazioni		
Parte I:		
— Casella I.6: Persona responsabile del carico nell'UE: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.		
— Casella I.12: Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito.		
— Casella I.17: deve corrispondere al numero di serie degli specifici documenti ufficiali o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro di raccolta dello sperma corrispondente al luogo di origine al centro di magazzinaggio descritto sopra. L'originale o la copia autenticata di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.		
— Casella I.23: indicare il numero di identificazione del contenitore e il numero del sigillo.		
— Caselle I.26 e I.27: compilare a seconda che si tratti di un transito o di un certificato di importazione.		
— Casella I.28: il contrassegno di identificazione deve corrispondere all'identificazione degli animali donatori e alla data di raccolta dello sperma.		

PAESE

Sperma bovino

Parte II:

- (1) Cancellare la menzione non pertinente.
- (2) Paesi elencati nell'allegato I della decisione 2004/639/CE.
- (3) Esclusivamente centri elencati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE (<http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semem.html>).
- La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello dei caratteri di stampa.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Data:

Luogo:

Qualifica e titolo:

Firma:»

